



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 309**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Pavanetto, Casali, Formaggio e Razzolini

**ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER PROMUOVERE  
LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI  
LAVORO E PER LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL  
LAVORO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2024.

## **ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL LAVORO**

*Relazione:*

*Ultimo, solo in ordine di tempo, l'infortunio mortale accaduto il 4 dicembre 2024 a Fontaniva (Pd) dove un quarantottenne ha perso la vita mentre stava lavorando.*

*Da gennaio a settembre 2024 le denunce di infortunio sul lavoro hanno raggiunto quota 361.804, di cui oltre 118.000 riguardano donne e più di 243.000 uomini.*

*Secondo l'ultimo bollettino degli infortuni mortali della Regione Veneto – pubblicato il 15 novembre 2024 – per l'anno 2024, per il periodo da gennaio ad ottobre, sono stati registrati 20 infortuni mortali.*

*Sebbene la Regione Veneto sia entrata da inizio 2024 nella 'zona bianca' cioè tra la Regioni che registrano una incidenza di mortalità sul lavoro tra le più basse a livello nazionale, è evidente che ancora molto resta da fare per fermare un fenomeno non più accettabile nel contesto socioeconomico e culturale in cui viviamo.*

*Il primo passo per un possibile cambiamento è quello di una maggiore consapevolezza a tutti i livelli e per tutta la popolazione su come poter garantire la sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori.*

*Con il presente progetto di legge si intende istituire una giornata regionale per la promozione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro quale requisito preliminare e necessario per evitare episodi di infortuni e infortuni mortali sul posto di lavoro e, al contempo, commemorare le vittime del lavoro.*

*La Giornata regionale si inserisce in continuità con la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ritenendosi importante sensibilizzare, anche a livello regionale, i cittadini con un programma di eventi dedicati alla promozione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.*

*Il programma delle attività che si potranno svolgere nella Giornata regionale sarà condiviso con le Istituzioni del territorio e con le associazioni di categoria coinvolte; si propone inoltre di creare un percorso di sensibilizzazione sul tema anche nelle scuole a favore degli studenti che, a conclusione del percorso formativo, entreranno nel mondo del lavoro.*

*La proposta di legge si compone di 3 articoli.*

*L'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro quale occasione per ricordare l'importanza del tema della salute e sicurezza sul lavoro, se ne individua la data di celebrazione e si stabilisce altresì il calendario delle celebrazioni sul territorio regionale.*

*Con l'articolo 2 si definisce il programma delle iniziative ed attività da svolgere durante la "Giornata regionale", prevedendo che la Giunta regionale definisca, con i soggetti istituzionali declinati nel medesimo articolo, le attività da disporre e le relative modalità organizzative. Si prevede altresì che la Giunta regionale definisca, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del merito e con*

*l'Ufficio scolastico regionale, l'inserimento nei calendari scolastici e nei programmi didattici degli Istituti di scuola media secondaria di secondo grado di una giornata dedicata all'approfondimento sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.*

*L'articolo 3 individua la norma finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione delle attività descritte al precedente articolo 2.*

## **ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL LAVORO**

### **Art. 1 - Istituzione della Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro**

1 È istituita la “Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro”, di seguito definita “Giornata regionale” quale occasione per ricordare l’importanza del tema della salute e sicurezza sul lavoro e sensibilizzare tutti i cittadini della Regione del Veneto ad una maggiore consapevolezza sui rischi per la salute e la sicurezza che l’attività lavorativa comporta;

2 La Giornata regionale è celebrata l’ultima domenica di maggio di ogni anno, in continuità con la “Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro” che si svolge la seconda domenica di ottobre di ogni anno;

3 Le celebrazioni della Giornata regionale vengono effettuate, secondo un calendario prestabilito ogni anno, presso uno dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana presenti sul territorio regionale.

### **Art. 2 - Iniziative nella Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro**

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con le associazioni fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentative, il programma della ricorrenza della Giornata regionale lavoro e le relative modalità organizzative;

2. Ulteriori iniziative che verranno individuate secondo le modalità di cui al comma 1, si potranno svolgere, in collaborazione con le associazioni fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentative, su tutto il territorio regionale;

3. Il programma delle attività da svolgere durante la Giornata regionale prevede il coinvolgimento dei soggetti istituzionali presenti sul territorio ivi comprese le associazioni rappresentative degli imprenditori, gli Enti previdenziali, le Prefetture, gli Istituti scolastici, le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

4. La Giunta regionale, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del merito e con l’Ufficio scolastico regionale, istituisce all’interno dei calendari scolastici e dei programmi didattici degli Istituti di scuola media secondaria di secondo grado, una giornata dedicata all’approfondimento sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro quale strumento di formazione per i giovani che entreranno nel mondo di lavoro a conclusione del percorso di studio.

### **Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese in correnti” del bilancio di previsione 2024-

2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

## INDICE

Art. 1 - Istituzione della Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro .....	3
Art. 2 - Iniziative nella Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro .....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3